Comune di LIMBADI

Provincia di VIBO VALENTIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Atto n. 17 **del 30/05/2022**

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TARI PER L'ANNO 2022 (L. 27/12/2019, N°160)

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di Maggio alle ore 13:30 nella Sala delle Adunanze Consiliari del Comune di Limbadi, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con avvisi scritti il 25/05/2022 prot. 4084 e regolarmente notificati a ciascun consigliere e agli altri Organi previsti dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Pubblica.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica Ordinaria di 1^ convocazione, risultano:

Cognome e Nome	***Carica***	***Presente***
LENTINI VINCENZO	Presidente	SI
MERCURI PANTALEONE	Sindaco	SI
LIMARDO ALESSANDRA	Vice Sindaco	SI
MANCO GIUSEPPE	Consigliere	SI
VALLONE ALESSANDRA	Consigliere	SI
TRIPALDI GIUSEPPE	Consigliere	NO
ROMANO SIMONA	Consigliere	SI
NICOLINO NICOLA	Consigliere	SI
LIMARDO ALFONSO	Consigliere	SI
SESTO ROSALBA	Consigliere	SI
BLASI MARIA GRAZIA	Consigliere	SI
LAZZARO ANNAMARIA	Consigliere	SI
ZUNGRI ANTONINO	Consigliere	SI

Per un totale di n. 12 presenti su n. 13 componenti il Consiglio Comunale e n. 13 in carica.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale SEGR. VITTORIO BIANCO , con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4/a del testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Assume la Presidenza ***VINCENZO LENTINI*** nella sua qualità di *Presidente* del Consiglio**.**

Risultato che il numero degli intervenuti sono in numero legale, il *Presidente del Consiglio*, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

La consigliera **Rosalba SESTO** lamenta che l'argomento iscritto all'ordine del giorno è stato messo a disposizione dei consiglieri oltre il giorno di convocazione del Consiglio. Chiede, quindi, che lo stesso argomento venga rinviato.

Il **Presidente Vincenzo LENTINI** ritiene, invece, che si può votare sull'argomento.

La consigliera **Annamaria LAZZARO** è dell'avviso che non si può procedere alla votazione

in quanto l'argomento è,, a suo dire, illegale.

La consigliera **Rosalba SESTO** precisa che la minoranza si oppone alla votazione del punto 7 iscritto all'ordine del giorno perché non presentato nei tempi utili per come recita lo Statuto del Comune. Chiede, ancora, il rinvio dell'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che per lo svolgimento della seduta odierna sono state adottate tutte le misure di sicurezza obbligatorie emanate per contrastare la diffusione dell'epidemia da Covid-19 in questo periodo di emergenza sanitaria (distanza minima di un metro tra tutti i presenti – sindaco, consiglieri, segretario, mascherine e disinfettante per tutti, etc.);

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:
il comma 652, ai sensi del quale *"..."... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651*#

–*decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158* *e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto*

del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 …"

-**il comma 654** ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";*

- **il comma 654 bis** ai sensi del quale *"... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*

-**il comma 655** ai sensi del quale *"... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";*

-**il comma 658** ai sensi del quale "**…** *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...";*

Visti,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

o*"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ..."* (lett. f);

o*"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..."* (lett. h);

o*"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..."* (lett. i);

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "*criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*",
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste, allora,

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *"... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ..."*;
- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

Considerato che, l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che:

- *"... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...";*
- Il Piano Finanziario è soggetto *"... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ..."*;

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Limbadi, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;

Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 30/04/2022, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario TARI 2022, e sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema I, così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Preso atto che,

- il Piano Economico Finanziario 2022 approvato dal Consiglio Comunale, ed elaborato in conformità all'art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF ammonta ad €. 497.564,00;

Evidenziato che;

per effetto dell'integrazione e delle modifiche funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio nonché della sottrazione dal totale dei costi delle entrate di cui all'art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R#–

- lo stesso ammonta complessivamente ad €. 497.564,00;
- ai sensi dell'art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso quindi atto che ai sensi dell'art. 7.4 Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA, con deliberazione n. 10 del 30/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale, previo parere favorevole del Revisore dei Conti, a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

Richiamate le *"Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni"* del 28 gennaio 2022 nelle quali "… *Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente …*";

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che *"... con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A) ..."* per cui *"... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all'articolo 7 MTR - 2).*

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*

Dato atto che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine,

ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2022**, di cui alla **Tabella B**) relativa alle utenze domestiche e alla **Tabella C**) relativa alle utenze non domestiche.

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR– 2#–

$CO^{exp}_{116,TV,a} CO^{exp}_{116,TF,a}$

• L'art. **4.1 MTR - 2** prevede che le entrate tariffarie (vedi art. 2.1 MTR-2) per ciascuna annualità può superare quelle dell'annualità precedente nei limiti della variazione annuale, calcolata sulla base della formula prevista dall'art. **4.2** MTR-2, ovvero □□□□ **= Tasso di inflazione programmata (pari a 1,7%)** – **coefficiente X_a** (coefficiente di recupero di produttività – valore compreso fra 0,1% e 0,5% secondo quanto previsto all'art. 5 MTR - 2) + **coefficiente QL_a** (coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere previsto entro il limite del 4%, secondo quanto indicato nella Tabella di cui al comma 4.3) + **coefficiente PG_a** (coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere previsto entro il limite del 3%, secondo quanto indicato nella Tabella di cui al comma 4.3).

Art. 4.4 MTR - 2
Ai fini della determinazione del parametro □□□□, l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente *□□116□□* , che tenga conto della necessità di copertura delle componenti $CO^{exp}_{116,TV,a}$ e $CO^{exp}_{116,TF,a}$ di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico). Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 3%, non potendo comunque il parametro □□□□ assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2, fatta salva la facoltà di cui al successivo comma 4.6.

Art. 4.5 MTR - 2
Nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza - qualora validata dall'Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati - potrà essere rimodulata tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità.

Art. 4.6 MTR - 2
Ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite - il superamento del limite di cui al comma 4.2, i medesimi presentano all'Autorità una relazione attestante:
• le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA) e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
• le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti □□□□□□□□□ e □□□□□□□□□;
• l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di *sharing* □□□□ in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
• le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o a incrementi di qualità delle prestazioni, anche in relazione all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità;
• le valutazioni relative all'allocazione temporale

Art. 4.7 MTR - 2
Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r *"...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ..."*;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visti inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "*1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022*";
- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: "*5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022*."
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *"....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ..."*;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."*.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 − ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Viste le Tariffe TARI 2022, per le utenze domestiche e non domestiche, elaborate dalla Società Concessionaria dei tributi comunali, ed acquisiti al protocollo dell'ente al n. 0004165, in data 27/05/2022;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 118/2011e s.m.i;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

CON IL SEGUENTE RISULTATO DELLA VOTAZIONE, resa per alzata di mano:

- presenti n. 12
- non partecipano alla votazione n. 5 (Zungri, Lazzaro, Blasi, Sesto, Manco)
- votanti n. 7
- voti favorevoli n. 7
- voti contrari n. 0 (zero)

DELIBERA

a)richiamate le premesse, **di approvare per l'anno 2022,** preso atto del Piano Economico Finanziario 2022 - 2025, con i relativi allegati, parte integrante e sostanziale, così come approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 10 del 30/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, sulla base del parere favorevole del Revisore dei Conti, a norma della deliberazione n. 363/2021/RIF/r di ARERA, le tariffe della TARI relative alle **utenze domestiche** e **utenze non domestiche,** che si allegano al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;

b) quantificare in € 497.564,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) 2022, dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub a) del deliberato;

c)di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

f) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonchè ad ARERA;

g) di stabilire che la riscossione della TARI 2022, dovrà essere effettuata in n. 3 rate di seguito indicate: 1^ rata 31 luglio 2022, 31 agosto 2022, e 30 settembre 2022, mediante sistema di pagamento PagoPA;

Infine,
Attesa l'urgenza della predetta deliberazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON IL SEGUENTE RISULTATO DELLA VOTAZIONE, resa per alzata di mano:

- presenti n. 12
- non partecipano alla votazione n. 5 (Zungri, Lazzaro, Blasi, Sesto, Manco)
- votanti n. 7
- voti favorevoli n. 7
- voti contrari n. 0 (zero)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000,

ALLEGATO A

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA *la Proposta di Deliberazione con oggetto: "APPROVAZIONE ALIQUOTE TARI PER L'ANNO 2022 (L. 27/12/2019, N°160)";*

VISTO l'art. 49, 1^ comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO l'art. 147 bis, 1^ comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Limbadi, lì 27/05/2022

Il responsabile dell' AREA TECNICA
F.to DOTT. ENNIO DI BELLA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTA *la Proposta di Deliberazione con oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TARI PER L'ANNO 2022 (L. 27/12/2019, N°160);*

VISTO l'art. 49, 1^ comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO l'art. 147 bis, 1^ comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile

Limbadi, lì 27/05/2022

Il responsabile dell' AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to DOTT. GIOVANNI FRANCESCO AGOSTINO

Del che il presente verbale che, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio
LENTINI VINCENZO
F.to LENTINI

Il Segretario Comunale
SEGR. BIANCO VITTORIO
F.to BIANCO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario Comunale
SEGR. BIANCO VITTORIO